

DELIBERA N. 71/07/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

EEEE / Freedom Blu s.r.l.

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 18 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n° 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.182/02/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 22 novembre 2006 prot. n. 37416/06/NA con la quale la Dott.ssa EEEE, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Freedom Blu S.r.L.;

VISTA la nota del 27 ottobre 2006 (prot. n. 44408/06/NA) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 14 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 18 dicembre 2006;

PRESO ATTO della mancata costituzione della società Freedom Blu S.r.L. nella suindicata udienza;

UDITA la Dott.ssa EEEE, come si evince dal verbale di udienza del 11 gennaio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Risultanze istruttorie

Sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa EEEE nel corso dell'audizione tenutasi presso la Direzione tutela dei Consumatori di questa Autorità è risultato che:

La Dott.ssa EEEE, titolare del contratto di abbonamento "Elitel Futura Pro" attivato in data 22 novembre 2005 con la società Freedom Blu S.r.L. sull'utenza telefonica: 0572.XXXX, in considerazione di quanto asserito nell'istanza, lamenta l'ingiustificata mancata erogazione del servizio internet subita per tutta la durata contrattuale e lo storno di tutte le voci delle fatture diverse dalle condizioni pattuite e qui di seguito evidenziate.:

Il contratto sottoscritto dalla Dott.ssa EEEE in data 22 novembre 2005 con la società Freedom Blu s.r.l. prevedeva le seguenti condizioni economiche:

- 1) contributo di attivazione gratuito;
- 2) contributo mensile di € 59,95 + 20% IVA al mese (invece di € 79,90 + 20% IVA al mese);
- 3) configurazione e spedizione di € 29,90 + 20% IVA da pagare una tantum (invece di € 59,00 + 20% IVA una tantum);
- 4) noleggio router in comodato gratuito (invece di € 5,95 + 20% IVA al mese);
- 5) configurazione ed installazione on-site un router e telefono (o adattatore) di € 159,00 una tantum;
- 6) noleggio adattatore – alternativo al telefono EFT2 gratuito;
- 7) number portability di € 50,00 una tantum.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

In primo luogo, si deve evidenziare che l'articolo 18.2 delle "Condizioni generali di Contratto" della Freedom Blu s.r.l. stabilisce che, a seguito del reclamo inoltrato dal cliente: "Effettuate le opportune verifiche ed entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, Freedom Blu s.r.l. liquiderà il rimborso o l'indennizzo, ove dovuto, direttamente al Cliente o mediante accredito sulla prima fattura successiva alla data di definizione della richiesta di rimborso". Tale garanzia non ha trovato applicazione in quanto nonostante i numerosi solleciti e reclami, la società non si è curata della gestione amministrativa- contabile dell'utente. In via secondaria, ma non per questo subordinata, si deve rilevare una responsabilità contrattuale in capo alla Freedom Blu S.r.L. in ordine al mancato rispetto della normativa che disciplina il contratto di comodato d'uso per quanto concerne il noleggio del router, come previsto dalle clausole contrattuali: invero, la pretesa di un canone, quale controprestazione, da parte della società medesima ha eluso il carattere della gratuità, caratteristica

essenziale del contratto di comodato, ed elemento distintivo dallo schema contrattuale della locazione,, , che si sostanzia per l'appunto, ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile, nel godimento di un bene a fronte di un determinato corrispettivo.

CONSIDERATO che la società Freedom Blu S.r.L., avrebbe dovuto garantire l'erogazione del servizio in modo regolare e continuo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 della delibera 179/03/CSP, provvedendo all'erogazione del servizio fino alla data del 22 novembre 2006, termine di scadenza del primo anno di validità contrattuale, coincidente con il dies a quo di efficacia della risoluzione contrattuale e avrebbe dovuto osservare gli obblighi e gli impegni contrattuali sopra esposti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che nella fattispecie in questione è ravvisabile la responsabilità contrattuale per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., in capo alla società Freedom Blu S.r.L.;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

La società Freedom Blu S.r.L. è tenuta a corrispondere, mediante assegno bancario, alla Dott.ssa EEEE, l'importo di € **1.947,60** a titolo di indennizzo , computato secondo l'ordinario parametro di riferimento di Euro 5,16 al giorno per la durata del disservizio, di seguito evidenziata:

1) € **1.444,80** per n. 280 giorni di mal funzionamento del servizio telefonico e di mancata attivazione del servizio internet; 2) € **502,80** quale somma degli importi fatturati inerenti al servizio internet mai attivato *fattura n. 8 del 28/11/05 pari ad € 250,80* e *fattura n. 15 del 07/12/05 pari ad € 252,00*; fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 luglio 2007,

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola